

BGer 7B_510/2025 vom 14. Juli 2025

Bundesgericht, 2025-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_510_2025

FR: TF 7B_510/2025 du 14 juillet 2025

IT: TF 7B_510/2025 del 14 luglio 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.1; 7B_1221/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 1.1). Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali, le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con critiche precise e circostanziate attinenti alla decisione impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 148 I 104 consid. 1.5 e richiami).

E. 1.2

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2 e rinvii).

E. 1.3

In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente si limita ad esprimersi sul merito dei fatti denunciati e ad elencare le pretese "gravi e sistemiche" violazioni del diritto che, a suo dire, sarebbero state commesse dal Presidente della Corte cantonale. Tali aspetti, tuttavia, esulano dall'oggetto della presente procedura, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del reclamo. Su questo punto, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 385 CPP .

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.